

RETTIFICHE**Rettilca dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 44 del 16 febbraio 2012)

(2012/C 111/06)

A pagina 27, al punto 10, paragrafo 3:

anziché: «Secondo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DBS) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ("il regolamento di abilitazione") qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio dell'Unione europea può, tra l'altro, modificare le misure adottate dall'Unione in forza del regolamento di base al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata del DSB dell'OMC in merito a una misura non contestata.»

leggi: «Secondo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DBS) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽³⁾ ("il regolamento di abilitazione") qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio dell'Unione europea può, tra l'altro, modificare le misure adottate dall'Unione in forza del regolamento di base al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata del DSB dell'OMC in merito a una misura non contestata.»

⁽³⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.»
